



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 23/CIT – 29 GENNAIO 2026

23/53

### COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA 2025–2026

#### GARE DEL 28 GENNAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 28 Gennaio 2026

#### SEMIFINALE DI RITORNO

##### SEMIFINALE A

POTENZA                    TERNANA                    4-3 d.t.r. (0-1)

##### SEMIFINALE B

LATINA                    RENATE                    2-1

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 29 gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 28 GENNAIO 2026

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,  
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali di ritorno di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società POTENZA e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);  
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

#### DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | [segreteria@lega-pro.com](mailto:segreteria@lega-pro.com) | [www.lega-pro.com](http://www.lega-pro.com)



**SOCIETA'**

**AMMENDA € 700,00**

**TERNANA**

A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato, prima dell'inizio della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per dieci volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 102° e al 105° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compreso la pericolosità dei lanci effettuati per la condotta sub B)), e rilevato che, con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose, e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

**ALLENATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)**

VOLPE GENNARO (LATINA)

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ERCOLANO EMANUEL (LATINA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto nei confronti del calciatore avversario SPEDALIERI JONATHAN ANDREA in quanto, a gioco fermo, veniva a contatto, spingendosi e strattonandosi con quest'ultimo, rivolgendogli frasi minacciose e offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la relativa riprovevolezza.

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto nei confronti del calciatore avversario ERCOLANO EMANUEL in quanto, a gioco fermo, veniva a contatto, spingendosi e strattonandosi con quest'ultimo, rivolgendogli frasi minacciose e offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la relativa riprovevolezza.

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)**

CALABRESE BERNARDO (LATINA)  
PANICO GIUSEPPE ANTONI (TERNANA)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

VASSALLO FRANCESCO (RENATE)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

MARENCO FILIPPO	(LATINA)
RICCARDI ALESSIO	(LATINA)
ADJAPONG CLAUD	(POTENZA)
LOIACONO GIUSEPPE	(POTENZA)
BONETTI ANDREA	(RENATE)
VALLOCCHIA ANDREA	(TERNANA)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 29 Gennaio 2026

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani